

XVII legislatura

A.S. 2271:

"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2016
n. 132



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2271: "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (Approvato dalla Camera dei deputati)», NL132, maggio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Articolo 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)	1
Comma 1 e comma 2, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>	1
Comma 2, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>	4
Commi 3 e 4.....	6
Articolo 2 (Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).....	8
Articolo 3 (Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)	12
Articolo 4 (Proroga dei termini per l'equo compenso)	13
Articolo 5 (Esercizio della professione di giornalista).....	14
Articolo 6 (Nuove disposizioni per la vendita dei giornali).....	14
Articolo 7 (Norme di coordinamento).....	14

PREMESSA

Il disegno di legge 2271 è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2016. Tuttavia, al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Ai fini della presente analisi è stata utilizzata, ove possibile, la relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (cfr. seduta della V Commissione del 1° marzo 2016).

Articolo 1

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

Comma 1 e comma 2, lettere a) e b)

Il comma 1 stabilisce che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge - sia d'ora innanzi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato a contenere tutte le risorse statali prevista dalla legislazione vigente ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla concessione dei contributi e provvidenze erariali all'editoria.

Il comma 2, in particolare, prevede che affluiscono al Fondo di cui al comma 1:

- a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento dell'editoria, capitolo n. 477) che è ordinariamente destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali;
- b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ad oggi iscritte a valere del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (capitolo n. 3125) iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico previsto nel bilancio dello Stato;

Le norme sono sprovviste di **RT** positivamente verificata¹.

¹ Con Nota del 14 febbraio 2016, il Dipartimento della R.G.S ha espressamente condizionato la verifica "positiva" della RT ad alcune modifiche, tra cui, in particolare, per quanto concerne le norme in esame:

- 1) La previsione di cui al comma 1, per cui l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sarebbe dovuta avvenire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e non nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri come stabilito dal testo approvato dalle Commissioni alla Camera dei Deputati;
- 2) All'integrazione del comma 2, lettera a), per cui la devoluzione al suddetto Fondo delle risorse statali inerenti alle diverse forme di sostegno all'editoria, avrebbe dovuto riguardare anche le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 147/2013, nei limiti delle risorse ancora "disponibili";

Comunque, la RT presentata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, reca il quadro finanziario e contabile dettagliato delle risorse attualmente previste a legislazione vigente e iscritte nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, in relazione ai vari strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. In particolare, con il fondo unificato si intende accorpate le seguenti gestioni: 1) le risorse attualmente destinate da disposizioni di settore per la stampa (per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono: 1) Fondo per gli interventi per l'editoria - Capitoli MEF 2183 e 7448, 2) Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria - capitolo MEF 2190) e per l'emittenza radio televisiva (capitoli MEF 3121 E 3125 dello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico); 2) quota parte - fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui - delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI; 3) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ex art. 51, co. 1 e 2, della L. 177/2005; le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi.

In merito agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente nello stato di previsione del Mef, espone il seguente quadro di sintesi:

Stanziamento iniziale capitoli MEF	
Cap.2183	euro 102.689.286
Cap, 7442	euro 8.684.190
Cap. 2190	euro 21.364.968

Variatione al bilancio di previsione a legislazione vigente

	2016	2017	2018
Cap.2183	Euro 97.358.286	Euro 99.310.264	Euro 97.730273
Cap. 7442	Euro 8.423.190	Euro 8.397.987	Euro 8.397.987
Cap. 2190	Euro 20.723968		

Informa, poi che altre risorse ordinarie attualmente destinate al settore sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (Capitolo 1501) finalizzate alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici².

Per quanto riguarda le risorse stanziare per le politiche di sostegno al settore radio televisivo, iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero per lo sviluppo economico, la RT evidenzia la situazione delle risorse inerenti ai capitoli di riferimento 3121 ed il 3125. Precisa che il capitolo 3125 (FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE), istituito ai sensi della legge di stabilità 2016,

3) All'integrazione del comma 2, lettera b), laddove era richiamata la devoluzione al Fondo delle risorse già previste in bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della norma vigente di riferimento delle medesime risorse.

Le citate modifiche sono state recepite nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

² Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, RT annessa all'A.C. 3317-3345, 24 febbraio 2016, "Profili tecnici e finanziari", pagina 6 e seguenti.

ha uno stanziamento, a legislazione vigente, così ripartito: 48.079.890 di euro per il 2016, 47.871.017 per il 2017 e 46,347.210 per il 2018. Aggiunge che il capitolo 3121 ha unicamente una rimanenza pari a 1.432.337 di euro rispetto all'originaria previsione delle risorse per i contributi di sostegno a radio e tv (oggi transitate nel nuovo 3125). L'importo complessivo dei predetti capitoli, per l'anno 2016, è di 49,5 milioni di euro.

Al riguardo, sul comma 1, va in premessa considerato dal punto di vista contabile che il dispositivo ivi previsto si limita ad innovare le modalità previste in tema di rappresentazione contabile degli stanziamenti relativi ai vari contributi e provvidenze alle imprese editoriali già previsti dalla legislazione vigente, stabilendo l'iscrizione delle risorse - ad oggi, individuabili, separatamente, quanto alla lettera *a*) del comma 2, nel bilancio dello Stato (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), e, quanto alla lettera *b*) del medesimo comma, in quello della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento dell'editoria) - ad un unico Fondo, che viene a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i profili di stretta copertura, in considerazione della circostanza che il Fondo unificato sarà perciò alimentato con tutte le risorse statali già ad oggi destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria ai sensi della normativa vigente, andrebbe *in primis* confermato che le somme già stanziare, che verranno d'ora innanzi devolute al nuovo strumento contabile, continueranno a costituire un limite massimo di spesa per i rispettivi interventi e che le nuove finalità aggiuntive introdotte per il Fondo, non determinino alterazioni rispetto al limite di spesa delle risorse che ivi complessivamente assegnate, come ai sensi dell'articolo 1, comma 160 della legge di stabilità 2016, come modificato dal successivo articolo 7.

In tal senso, venendo allo specifico contenuto del comma 2, in riferimento alle lettere *a*) e *b*), al fine di confermare la neutralità finanziaria della rinnovata configurazione del fondo unificato delle provvidenze in materia di editoria, andrebbe chiarito con quale proiezione temporale le risorse già stanziare in bilancio affluiranno al medesimo, considerato che gli stanziamenti attualmente iscritti nell'ambito del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri, hanno una durata cronologica limitata al 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 147/2013 e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2016, l'operatività del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è già ad oggi assicurata, nel limite di 50 milioni di euro annui, per il solo triennio 2016/2018.

Andrebbero inoltre richieste puntuali chiarificazioni in merito alla stima degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur considerando che le risorse in questione rivestono natura economica corrente, connessi alla operatività del suddetto fondo unificato, relativamente anche alle altre risorse che vi potranno affluire, non solo per il triennio 2016/2018, ma anche per gli anni a seguire.

Sul punto, a titolo esemplificativo, si segnala che già ad oggi l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 160 della legge di stabilità 2016, prevede che, in relazione alle risorse iscritte nel fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'editoria qualora non impegnate al termine di ciascun esercizio, le risorse possano però esserlo in quello successivo, in deroga ai termini

di mantenimento in bilancio per cui dovrebbero invece concorrere a formare economie di spesa.

Comma 2, lettere c) e d)

La lettera c) del comma in esame prevede che al Fondo in questione affluisca una quota, fino ad un valore massimo di 100 mln di euro per il triennio 2016-2018³, delle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, così come recentemente disciplinato dall'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 2018⁴ (legge di stabilità per il 2016) e ora modificato dall'articolo 7, comma 1 del disegno di legge in commento. Quest'ultimo articolo, come si vedrà oltre, prevede la modifica del citato articolo 1, comma 160 della LS per il 2016 al fine di adeguare le risorse da destinare al Fondo in questione in modo che esso risulti finanziato fino ad un importo massimo di 100 mln di euro a titolo di eventuali maggiori entrate versate per il pagamento del canone di abbonamento alla RAI⁵.

La lettera d) dispone che al Fondo siano destinate anche le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo conseguito dai soggetti all'imposta sul reddito delle società (articolo 73, del TUIR 917/1986⁶) che per l'attività svolta siano definibili come:

- 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
- 2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta⁷;
- 3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto per conto di terzi di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

³ Si evidenzia che il disegno di legge originario non conteneva alcuna indicazione circa il termine finale del finanziamento del Fondo mediante tali eventuali maggiori entrate; infatti il riferimento temporale, relativo al triennio 2016-2018, è stato introdotto dietro indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Affari Economici, con nota del 24 febbraio 2016, prot. n. 15206.

⁴ Che nel merito così dispone: per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

⁵ Sul punto si era espresso il Comitato per la legislazione con il parere sull'AC 3317-3345-A.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, sono i seguenti soggetti:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

⁷ La norma dispone che in tali casi il reddito complessivo sia riproporzionato alla parte corrispondente all'attività di raccolta pubblicitaria diretta.

La RT prodotta in relazione ai DDL⁸ approvati dall'altro ramo del Parlamento dopo aver descritto le diverse forme di alimentazione del fondo in esame, evidenzia che la canalizzazione di ulteriori risorse derivanti dai flussi di cui alle lettere *c)* e *d)* in commento rispondono alla finalità di voler rafforzare la capacità del sostegno pubblico mediante l'utilizzo di finanze non estranee al settore che si intende sostenere (quindi quota parte del canone RAI ed il contributo di solidarietà a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sui mezzi di informazione). In tale contesto infatti intende dare maggiore certezza e stabilità alle politiche di sostegno all'editoria, facendo affluire al Fondo sia le risorse attualmente destinate da disposizioni di settore per la stampa e per l'emittenza radio televisiva, sia canalizzando le altre risorse finanziarie specificate alle lettere *c)* e *d)* in esame; riguardo a queste ultime la RT non reca una stima dell'eventuale maggior gettito ipotizzabile.

Al riguardo si rammenta che la RT non era stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale aveva invece condizionato l'esito positivo della verifica all'approvazione di alcune modifiche. Quelle riguardanti gli argomenti trattati concernono:

- la definizione dell'arco temporale di destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI che vengono circoscritte al triennio 2016-2018; tale condizione è stata recepita nella vigente lettera *c)* del comma in esame;
- la sostituzione della lettera *b)* del comma 160 dell'articolo 1 della citata legge 208/2015 (LS per il 2016) con lo scopo, in coerenza con la condizione di cui al punto che precede, di elevare all'importo massimo di 100 mln di euro in ragione di anno il finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (per la norma vigente l'eventuale maggior gettito da canone destinato al Fondo è fissato fino ad un massimo di 50 mln di euro in ragione di anno). La richiesta modificazione è stata recepita nel disegno di legge in esame con la novella operata nel comma 1 dell'articolo 7.

Nel merito della destinazione delle eventuali maggiori risorse derivanti dal pagamento del canone RAI si fa rinvio alle considerazioni di carattere metodologico espresse a commento dell'articolo 7.

In ordine al prefigurato aumento del limite massimo di risorse derivanti dal canone (da 50 a 100 mln) destinate al fondo andrebbe valutata l'opportunità di poter disporre di informazioni aggiuntive che facciano ritenere come possibile il determinarsi di un extra-gettito dal canone RAI entro i nuovi limiti massimi indicati. Sempre con riferimento a tale aspetto, al fine di escludere il rischio di disallineamenti temporali tra alimentazione del fondo (incassi effettivi) e suoi impieghi, sarebbe poi opportuno avere informazioni in ordine

⁸ Si tratta dei PDL 3317 e 3345.

alle modalità di accertamento e riversamento al fondo in esame delle effettive eventuali maggiori entrate a titolo di canone RAI⁹.

Per quanto riguarda invece l'istituzione del contributo di solidarietà - di cui alla lettera *d*) del comma in esame - a carico di specifici soggetti del settore dell'informazione e dell'editoria, in assenza di informazioni in merito (ad esempio in ordine ai riferimenti oggettivi circa modalità di calcolo e di versamento) non si possono effettuare valutazioni. Anche con riguardo alle modalità di versamento del contributo, e quindi nell'ottica della "cassa", non si possono effettuare riscontri tenuto conto del fatto che – ai sensi del comma 2 del citato articolo 7 del disegno di legge in commento tali modalità saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si può invece osservare che, tuttavia, non si può escludere *a priori* che l'istituzione del contributo in argomento possa generare, in ragione della sua obbligatorietà, anche un diritto di detrazione o deduzione da parte dei soggetti percossi che potrebbe dar luogo ad effetti onerosi per l'erario sia in termini di minor gettito per imposte dirette (nello specifico IRES) sia a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La RT non considerata tali effetti in relazione ai quali sarebbero opportune maggiori informazioni.

Inoltre, poiché il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà chiamato soltanto a definire le modalità di versamento e non anche, tacendo la norma sul punto, le disposizioni attuative del nuovo contributo non possono escludersi, in assenza di ulteriori elementi informativi, incertezze applicative¹⁰.

Commi 3 e 4

Il comma 3 prevede che le somme di cui al comma 2, lettera *d*), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

Le norme sono sprovviste di **RT** positivamente verificata¹¹.

⁹ Si ricorda che l'art. 1, comma 160, citato, della legge di stabilità per l'anno 2016 (L. n. 208/2015) demanda ad apposito decreto interministeriale il compito di ripartire le somme rivenienti dal canone, entro i limiti delle percentuali ivi indicate, nell'ambito delle diverse finalità poste dalla norma, tra cui quella in esame.

¹⁰ Infatti nell'ambito dell'articolo 2 del presente disegno di legge - che prevede delle deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti – i contributi disciplinati sono solo quelli che dovranno esser versati ai soggetti aventi diritto agli stessi tacendo del tutto circa le modalità applicative del contributo di solidarietà in esame.

¹¹ Con Nota del 14 febbraio 2016¹¹, il Dipartimento della R.G.S ha espressamente condizionato la verifica "positiva" della RT, ad alcune modifiche, tra cui, in particolare per quanto concerne la norma in esame, alla sostituzione del testo, con il seguente: "Il Fondo è ripartito sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali è comunque adottato. *Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.*" Inoltre, dopo il comma 3, la RGS segnalava l'opportunità dell'inserimento del comma 3-bis, in cui avrebbe dovuto prevedersi che "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui".

Le citate modifiche sono state recepite nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Quanto al mancato recepimento delle integrazioni e modifiche testuali proposte dalla R.G.S. ai fini della certificazione "positiva" della RT, va segnalato *in primis* che, relativamente alle risorse ad oggi previste per il settore dell'editoria, in riferimento all'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2016, l'ultimo periodo della

Al riguardo, posto che l'ivi previsto versamento in conto entrata, e la successiva assegnazione al citato fondo, delle risorse previste dalla lettera *d*) del comma 2 (gettito annuale di un contributo di solidarietà su concessionari e società che svolgano la raccolta pubblicitaria) costituisce passaggio indispensabile al fine di assicurare l'effettiva destinazione delle risorse in parola al citato fondo, andrebbe comunque confermato che dall'attivazione del citato meccanismo contabile di riassegnazione previsto in relazione alle risorse in parola, non si determini l'alterazione di effetti finanziari che siano scontati, per ciascuna annualità, nei tendenziali di entrata del bilancio redatti secondo il criterio della legislazione vigente¹².

Il comma 4 stabilisce che il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato. In particolare, sulle risorse di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 2, afferma che le medesime verranno comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Si stabilisce poi che il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale.

Il comma 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, ivi trattandosi di norme di mero rilievo procedurale, non ci sono osservazioni.

medesima norma, già prevede espressamente che "le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo." Poi, in termini "analoghi" negli effetti finanziari, quanto invece alle risorse già previste per l'editoria ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge di stabilità 2014, che sono attualmente gestite dal Dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri, va detto che l'articolo 11, comma 1, lettera b), del DPCM 22 novembre 2010 - recante, quest'ultimo, norme in materia di disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - già prevede che, su richiesta motivata del responsabile della spesa, con mero decreto del Segretario generale della PCM possano essere riportate nel bilancio della medesima, in aggiunta alle dotazioni di competenza dei corrispondenti stanziamenti nell'anno di previsione, le disponibilità che risultino "non impegnate" alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, qualora le stesse siano relative a stanziamenti di somme finalizzate per "legge".

¹² Sul punto, va sottolineato che ai sensi dell'articolo 1, commi 152-159, della legge di stabilità 2016, si è rinnovata la disciplina delle modalità di riscossione e versamento all'erario della quota suddetto canone tramite addebito sulle fatture per l'irrogazione dell'energia elettrica e il comma 153, alla lettera *c*), quarto periodo, ha esteso a tali entrate la procedura di riscossione ordinariamente applicata ai sostituti d'imposta per il versamento delle entrate tributarie prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.

Articolo 2

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

- 1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
- 2) come enti senza fini di lucro;
- 3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:

- 1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
- 2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o *braille*, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
- 3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005;
- 4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dai contributi:

- 1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
- 2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

- 1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;
- 2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
- 3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
- 4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
- 5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

- 1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;
- 2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
- 3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
- 4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo n. 77 del 2005, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
- 5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) con riferimento alla rete di vendita:

- 1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
- 2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
- 3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
- 4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione *on line/off line* in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

La RT fa presente che tutte le misure di sostegno delineate nelle deleghe devono trovare attuazione a carico e nei limiti degli stanziamenti del Fondo, che costituiscono il tetto di spesa annuale per le previste politiche di sostegno all'editoria della carta stampata e dell'emittenza radio-televisiva, sia nelle forme del contributo diretto, sia in quelle degli incentivi e sostegni indiretti.

Al riguardo, per quanto concerne i profili finanziari, si rileva che talune delle previsioni contenute nei principi e criteri di delega potrebbero determinare effetti potenzialmente onerosi.

Si fa riferimento, ad esempio, all'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, all'assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione e alla riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata per l'accesso ai contributi.

Si ricorda che il testo è stato emendato nel senso indicato dalla RGS, precisando che le norme da adottare nell'esercizio della delega troveranno copertura a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 e nei limiti delle disponibilità di quest'ultimo.

Comunque, sul punto, appare chiaro che il rinvio ai decreti delegati per la determinazione concreta dei requisiti e degli importi unitari dei contributi e sovvenzioni, pur potendosi ovviamente ipotizzare l'apposizione di vincoli finanziari in termini di tetti di spesa, potrebbe determinare tensioni su tale linea di finanziamento, rafforzando, in presenza di meccanismi agevolativi eventualmente più generosi o in rapporto ai criteri di delega potenzialmente onerosi sopra elencati a titolo meramente esemplificativo, le pressioni ad un incremento della dotazione del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dall'articolo 1 presso lo stato di previsione del MEF. Infatti, non sembra potersi escludere la presenza di potenziali margini di manovra in tal senso, atteso che, mentre sono oggettivamente limitate le risorse che affluiscono a tale fondo derivanti da una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro del canone RAI e dal contributo dello 0,1% del reddito delle imprese pubblicitarie, si rappresenta che le risorse riferite al capitolo 3125, nonché quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (comma 261 della legge n. 147 del 2013) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, attualmente ridotta a 20,7 mln di euro) hanno una proiezione finanziaria limitata. In sostanza, si rappresenta la possibilità che i requisiti e gli importi unitari siano calibrati nella prima fase di applicazione della norma sulla base della disponibilità (anche)

di tali risorse cronologicamente limitate, con l'effetto di determinare successivamente tensioni volte ad integrare le altre risorse disponibili (quota del canone RAI e contributo dello 0,1%), imponendo di fatto la necessità di reperire risorse aggiuntive a copertura.

Il comma 4 delega il Governo, al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge n. 416 del 1981, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il comma 5 individua i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio di tale delega:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata (prepensionamenti) previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge n. 416 del 1981, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

- 1) competenze in materia di formazione;
- 2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge n. 69 del 1963, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
- 3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
- 4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

Il comma 6 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

Il comma 7 dispone che all'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo, mentre dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

La RT, in relazione alla riforma pensionistica per i giornalisti, sottolinea il carattere molto favorevole degli attuali requisiti (18 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica) per i prepensionamenti consentiti ai giornalisti di imprese in crisi. La riforma (in direzione di un allineamento alla disciplina generale) consentirà quindi in prospettiva significativi risparmi per l'erario, che contribuisce ai prepensionamenti in via diretta (mentre restano a carico dell'INPGI i trattamenti ordinari). Tali risparmi non sono tuttavia precisamente quantificabili sino alla stesura della nuova disciplina da emanare con i decreti delegati.

La stessa RT, in relazione ai principi di delega riguardanti la riforma del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, afferma che i profili coinvolti risultano ordinamentali ovvero, in due casi, potenzialmente virtuosi. Si tratta, *in primis*, della revisione del meccanismo dei ricorsi contro i provvedimenti del livello territoriale dell'Ordine, escludendo che al ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine possa cumularsi l'accesso alle vie legali ordinarie. L'introduzione della regola "*electa una via non datur recursus ad alteram*" - continua la RT - produrrà certamente uno sgravio degli uffici giudiziari e quindi un risparmio.

Infine, anche il criterio di delega riguardante la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine, che ne riduce i membri da 168 a non più di 36, verosimilmente produrrà un indiretto vantaggio per l'erario.

Al riguardo, nulla da osservare, pur nella genericità dei principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega attinente ai prepensionamenti dei giornalisti i quali appaiono delle finalità piuttosto che dei principi e criteri in senso stretto.

Articolo 3

(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)

Il comma 1 prevede all'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante la illustrazione dei criteri di calcolo dei contributi all'editoria, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, laddove la norma vigente stabilisce che il contributo annuale, determinato secondo i criteri ivi indicati, non può comunque superare, per ciascun beneficiario, quello percepito dallo stesso in riferimento all'anno 2010, il limite viene eliminato, prevedendosi invece che il contributo non possa superare comunque il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo.
- b) al comma 4, *viene abrogato* il secondo periodo, laddove la norma vigente prevede, in riferimento alle risorse complessivamente destinabili ai contributi a società editrici in forma cooperativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 250/1990, che le stesse debbano essere pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo. La seconda rata, a saldo, è invece versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

Il comma 3 prevede che a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi fornendosi precise indicazioni in merito alla procedura e alle informazioni da produrre per l'assegnazione dei contributi.

Il comma 4 prevede che a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'abrogazione (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge) delle disposizioni volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, quali recate dall'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2012;
- b) introduce nell'ordinamento la definizione di "testata" – che, come tale, identifica il prodotto editoriale. La testata è intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva "nella misura in cui" individua una pubblicazione.

La **RT** descrive le norme.

Al riguardo, premesso che le risorse relative a tali forme di sostegno dovranno confluire, in base al provvedimento in esame, nel Fondo unificato di cui all'articolo 1, andrebbero chiariti i riflessi delle modifiche e integrazioni alla normativa ivi prevista, con il nuovo complesso normativo previsto dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, ritenuto anche che le previsioni dell'articolo sembrerebbero assumere portata permanente in quanto, ai sensi dei commi 2 e 3, dovranno trovare applicazione a decorrere dai contributi erogati relativamente all'anno 2016.

Articolo 4 ***(Proroga dei termini per l'equo compenso)***

L'articolo prevede che il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, concernente la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, che è sostituito dal seguente: «4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».

L'articolo è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato che il comma 5 dell'articolo 2 della legge ivi richiamata per la modifica apportata dalla norma, prevede espressamente che la Presidenza del Consiglio dei

Ministri deve provvedere all'istituzione e al funzionamento della Commissione in argomento, avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone a legislazione vigente, e che ai componenti della medesima Commissione non deve essere corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese, non ci sono osservazioni.

Articolo 5 *(Esercizio della professione di giornalista)*

Il comma 1 sostituisce l'articolo 45 della legge n. 69 del 1963, stabilendo che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione, che di fatto si limita a sostituire il riferimento "all'albo professionale", con il richiamo all'iscrizione "nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente".

Articolo 6 *(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)*

Il comma 1 impone ai punti vendita esclusivi a decorrere dal 2017 di assicurare la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 del 1948 e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Il comma 2 stabilisce che le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 416 del 1981 (che impone alle stesse di garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta), si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

La RT non considera il presente articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 7 *(Norme di coordinamento)*

Il comma sostituisce all'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera *b*) elevando da 50 a 100 milioni l'importo massimo annuo che è destinato negli anni 2016-2018 al

finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il comma 2 afferma che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*).

Il comma 3 prevede che in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

Il provvedimento è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, la disposizione modifica il meccanismo di destinazione delle eventuali maggiori entrate dal canone di abbonamento alla televisione di cui al comma 160 della legge di stabilità 2016, che, ai sensi della normativa vigente, oltre al finanziamento dei contributi all'editoria, prevede anche le destinazioni all'ampliamento sino a euro 8.000 della soglia reddituale di esenzione per ultra settantacinquenni dal pagamento del canone di abbonamento e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Andrebbe perciò assicurato che l'innalzamento dell'importo massimo destinabile al Fondo per l'informazione non pregiudichi le ulteriori finalità previste dalla legislazione vigente e non modificate dal provvedimento in esame.

Si ricorda inoltre che tali destinazioni operano all'interno dei limiti complessivi ivi previsti pari al 33 per cento (per il 2016) e al 50 per cento (per il 2017 ed il 2018) delle maggiori entrate acquisite da canone televisivo. Ne segue che andrebbe anche confermato che l'elevazione da 50 a 100 milioni delle risorse assegnabili al Fondo per l'informazione potrà essere realmente effettuata nell'ambito delle sole previste quote massime già previste del 33 e del 50 per cento delle eventuali maggiori entrate registrate, rispettivamente, nel 2016 e in ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.

Tale circostanza, a rigore, imporrebbe - al fine di assicurare la assoluta neutralità rispetto ai saldi - l'accertamento dei margini di modulabilità degli effetti ipotizzabili a compensazione, a valere della riduzione delle eventuali maggiori risorse da destinarsi alle altre finalizzazioni già previste dal comma 160 della legge di stabilità 2016. In particolare, quelle di cui alla lettera *a*) del citato comma, oltre che quelle indicate alla lettera *c*)¹³.

¹³ Ciò che, in particolare, impone sin d'ora la richiesta di una dettagliata RT recante l'illustrazione, in particolare, degli effetti riconducibili alla modulazione degli oneri connessi alla misura di agevolazione prevista dalla citata lettera *a*) del comma 160: alla luce sia delle condizioni di "esenzione" dal pagamento del canone ivi previste (destinato alle persone aventi ai redditi fino a 8.000 euro) che, soprattutto, della "platea" ivi individuata, con precisione, dalla norma vigente, ovvero, in favore dei soli soggetti contribuenti persone fisiche, aventi un'età anagrafica pari o superiore a 75 anni d'età.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2016 [Elementi di documentazione n. 46/2](#)
A.S. 2298 - D.L. 18/2016. La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria - Sintesi del contenuto
- " [Nota di lettura n. 126](#)
A.S. 2298: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- Apr 2016 [Elementi di documentazione n. 50](#)
Il bilancio dello Stato 2016-2018. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 127](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (**Atto del Governo n. 283**)
- " [Nota di lettura n. 128](#)
A.S. 2299: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"
- " [Nota di lettura n. 129](#)
A.S. 2287: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"
- " [Elementi di documentazione n. 48/2](#)
La riforma della legge di contabilità. Testo integrato con gli **scemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265**, come modificati dalle proposte di parere del Relatore
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)
Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 130](#)
A.S. 2224: "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario"
- " [Elementi di documentazione n. 51](#)
A.S. 1473: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico"
- Mag 2016 [Elementi di documentazione n. 52](#)
Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (**Atto del Governo n. 295**)
- " [Elementi di documentazione n. 53](#)
A.S. 2344: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
- " [Nota di lettura n. 131](#)
A.S. 2362: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione"